

## **Ammortizzatori Sociali, via libera al Nuovo FIS. Ecco cosa cambia**

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Il **Ministro del Lavoro, Andrea Orlando**, ha firmato il decreto interministeriale che adegua le tutele del Fondo di Integrazione Salariale dal 1° gennaio 2022. Al fondo dovranno contribuire anche i datori di lavoro con meno di cinque dipendenti.

Via libera alla riforma del Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS). Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando** ha firmato il Decreto Interministeriale che adegua dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Fondo alla luce della riforma **degli Ammortizzatori sociali** contenuta nella legge di bilancio 2022.

Tra gli interventi più significativi spicca l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano **almeno un dipendente** (e non più 5), e non destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali.

### **I destinatari**

A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, entrano nel perimetro del FIS i datori di lavoro che occupano **almeno un dipendente**, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non **coperte dalla CIGO** e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.

Nella pratica viene meno il previgente limite **dei 5 dipendenti** al di sotto del quale le aziende fino al 31 dicembre 2021 non godevano, al netto di quelli emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

I destinatari del FIS sono i lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, a esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a **30 giorni** alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente **non evitabili**. Inoltre, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal primo gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i **lavoratori a domicilio** e **gli apprendisti di tutte** le tipologie.

### **Le tutele**

Dal 1° gennaio 2022 il Fondo garantisce l'**Assegno di integrazione salariale (cd. «AIS»)** in luogo del precedente assegno di solidarietà e assegno ordinario. La prestazione copre le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa sia per le causali ordinarie che straordinarie con una diversa gradazione a seconda della dimensione dell'azienda: sino a cinque dipendenti spettano sino a **13 settimane in un biennio mobile**; da sei a quindici dipendenti la prestazione **raddoppia a 26 settimane** in un biennio mobile. Oltre i quindici dipendenti il Fondo

continuerà ad erogare solo la tutela per le causali ordinarie perchè quelle straordinarie saranno garantite dalla CIGS. Che comunque continuerà a tutelare - a prescindere dal numero dei dipendenti - partiti politici e imprese del trasporto aereo.

## Aliquote

La riforma opera anche una rimodulazione delle [aliquote contributive](#): il contributo ordinario sale allo **0,50% per le imprese sino a cinque dipendenti** e allo **0,80% per le imprese con un organico superiore**. Nel 2022, tuttavia, il contributo è ridotto nelle misure esposte in tabella. Resta fermo il contributo addizionale del 4% sull'imponibile.

Il nuovo Fondo di Integrazione Salariale (FIS) nel 2022						
Dimensione Datoriale	Causali Ordinarie	Causali Straordinarie	Contributo Ordinario FIS	Contributo Addizionale FIS	Contributo CIGS	Addizionale CIGS
<b>Da uno a cinque dipendenti</b>	AIS - 13 settimane in un biennio mobile	AIS - 13 settimane in un biennio mobile**	0,15%	4% della retribuzione persa	-	-
<b>Da sei a quindici dipendenti</b>	AIS - 26 settimane in un biennio mobile	AIS - 26 settimane in un biennio mobile**	0,55%	4% della retribuzione persa	-	-
<b>Oltre 15 Dipendenti</b>	AIS - 26 settimane in un biennio mobile	CIGS - 12/24/36 mesi a seconda dei casi	0,69%*	4% della retribuzione persa	0,27%	dal 9% al 15% della retribuzione persa

\* 0,24% imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti  
 \*\* Le imprese del trasporto Aereo e Partiti restano assoggettate alla CIGS in luogo dell'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie

**PENSIONIOGGI.IT**

Dal 2025, a favore dei datori di lavoro con non più di **5 dipendenti** e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale **per almeno 24 mesi**, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%. La riduzione interesserà anche l'aliquota addizionale che scenderà, pertanto, dal 4% al 2,4%.

## Approfondimenti

[Ammortizzatori Sociali, ecco gli importi di Cassa Integrazione e Naspi nel 2022](#)

[Ammortizzatori sociali, ecco come funziona l'ISCRO](#)

[Disoccupazione Collaboratori, ecco le condizioni per il 2022](#)